

Settore: SC
Proponente: 10.A
Proposta: 2016/481

del 17/11/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1623

del 17/11/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: NATALE IN VIA EMILIA SAN PIETRO, MODALITA'.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito, con atto n.21374 del 19.05.2015, alla Dr.ssa Lorena Belli, l'incarico di Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, la Legge Regionale n.12\99 e l'art.16 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Dato atto che nel mese di dicembre sono in via Emilia San Pietro cono attive alcune concessioni per commercio su aree pubbliche decennali con necessità di disciplinare alcune modalità di svolgimento delle attività di commercio;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.35577 del 13.12.1996 "Determinazione delle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei modi di cui alla Legge 28.3.91 n.112" che al punto 1.C.7.b)"Natale in via Emilia San Pietro" definisce i posteggi in argomento destinati a ospitare vendita di "Articoli natalizi, dolciumi, giocattoli, bigiotteria, articoli da regalo";

Richiamata inoltre la Deliberazione Consiglio Comunale n.3784 del 07.03.2003 "Modifica delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche" che, in applicazione del D.Lgsvo. 114/1998, al punto 18 "Mercati Natalizi", conferma lo svolgimento dell'iniziativa in argomento nei termini già richiamati;

Visto l'art.107 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000, gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale e l'art.3 comma 3 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di stabilire che, dall'1 al 31 dicembre 2016, in occasione del "Natale in via Emilia San Pietro", le attività di commercio su aree pubbliche, si svolgano nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:

E' vietato effettuare l'allestimento del banco attraverso modalità e con strutture tali da impedire la vista delle attività in sede fissa dalla strada e dal marciapiedi esterno al portico.

E' vietato detenere o utilizzare bombole di G.P.L., garantendo altresì il pieno rispetto della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Prot. 0003794 del 12.03.14; sono vietati l'uso e la detenzione di bombole di G.P.L. o similari, così come disposto della Delibera della Giunta Comunale agli atti di P.G. n. 27079 del 04/08/14.

Le strutture installate devono presentarsi ed essere mantenute, a cura dei concessionari, in condizioni di assoluto decoro.

Le merci poste in vendita dovranno essere riconducibili alle seguenti voci : articoli natalizi, dolciumi, giocattoli, bigiotteria, articoli da regalo.

L'attività commerciale non può essere esercitata nei giorni 25 e 26 dicembre;

Si autorizza l'utilizzo delle prese di corrente poste sulla torretta elettrica ubicata in prossimità dei posteggi in concessione, nei modi di cui all'ordinanza n.3509 del 17.02.2011. Ogni derivazione ed allestimento degli impianti elettrici dovrà realizzarsi nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modifiche e integrazioni. Ogni danno eventualmente derivante dall'utilizzo della corrente è da ritenersi a totale carico del concessionario delle aree. La torretta dovrà essere lasciata abbassata e nelle stesse condizioni di funzionalità in cui si trova allo stato attuale; eventuali spese che il comune dovrà sostenere in merito saranno addebitati ai concessionari dell'area.

L'occupazione dovrà essere contenuta nello spazio di marciapiede esistente tra una colonna e l'altra dell'occhio di portico assegnato, volgendo verso il portico, con una sporgenza non superiore a mt.1.

Le strutture installate dovranno presentarsi ed essere mantenute a cura dei concessionari, in condizioni di assoluto decoro, senza collocazione di tendaggi, cellophane, lamiere o altro che possa rappresentare un negativo impatto estetico nella via Emilia, soprattutto in considerazione dell'intervento di riqualificazione che vi è stato attuato.

Nel caso di violazione o di utilizzo del posteggio in difformità da quanto sopra indicato la concessione sarà oggetto di revoca per il periodo residuo.

Non è consentito tenere il veicolo in sosta sul posteggio in concessione o sul retro dello stesso se non nei limiti fissati dal comune per le soste in quel tratto di via Emilia.

Eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla gestione del posteggio concesso saranno a totale carico del concessionario, esonerando sin d'ora quest'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

E' vietata la vendita col sistema del "battitore", attirando l'attenzione con grida o voce amplificata, inducendo i frequentatori della fiera a fermarsi in capannello. L'illustrazione delle caratteristiche della merce posta in vendita deve avvenire con tono di voce che rientri nei limiti della normale tollerabilità di rumorosità in relazione al luogo e all'ora. E' vietato l'uso di strumenti di amplificazione.

E' fatto obbligo di riporre i rifiuti in sacchetti chiusi nei pressi dei cassonetti raccolta posti in zona, oppure a lato dei cestini per rifiuti.

Dovranno essere osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fiscale e di commercio.

L'occupazione dei posteggi può avvenire a partire dalle ore 6 del giorno 1 dicembre e lo smontaggio entro le ore 23 del 31 dicembre. Le operazioni di rifornimento dei banchi di vendita durante il periodo in concessione dovranno avvenire compatibilmente con la disponibilità dei posteggi per le soste dei veicoli.

E' vietato detenere o utilizzare bombole di G.P.L., garantendo altresì il pieno rispetto della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Prot. 0003794 del 12.03.14; sono vietati l'uso e la detenzione di bombole di G.P.L. o similari, così come disposto dalla Delibera della Giunta Comunale agli atti di P.G. n. 27079 del 04/08/14.

Le sanzioni, salvo non si rappresenti il caso di violazione di norme di rango superiore, sono quelle stabilite dall'art.20 del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.27880\18 del 08.02.2002, e successive modifiche e integrazioni, nella misura fissa di €. 200,00

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo Pretorio. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Sportello Attività Produttive e Edilizia" Dr.ssa Lorena Belli – tel. 0522/456627 - L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'U.O.C. Attività Economiche, in via E. S. Pietro n. 12. Gli orari di ricevimento al pubblico sono i seguenti: martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.

La Dirigente
Dr.ssa Lorena Belli